



**CITTA' DI BENEVENTO**  
Assessorato all'Ambiente



## **Città di Benevento**

**Assessorato alle Politiche per la Protezione della Salute degli Animali e per la Sicurezza Sociale**

**DISCIPLINARE D'USO DELL'AREA GIOCHI PER CANI DIVIA VITTIME DI NASSIRIYA (MEGAPARCHEGGIO-ANGOLO VIA DEL POMERIO)**

### **Premessa**

Il presente disciplinare ha lo scopo di tutelare la qualità estetica e biologica dell'area adibita a luogo di incontro e ricreazione per i cani, in modo che la sua fruizione sia estesa ai cittadini i quali hanno scelto di dedicare parte del loro tempo agli amici a quattro zampe.

### **Titolo I - Disposizioni generali**

#### **Art. 1 - Oggetto e gestione**

Il disciplinare regola la fruizione del territorio dell'area da parte del pubblico, degli utenti, dei proprietari, possessori o detentori di animali.

Il disciplinare si applica a tutta l'area, opportunamente recintata, denominata area giochi per cani "Fido Park". L'area oggetto del presente disciplinare è gestita dall'Associazione Cinofila "Scodinzolandia", in regime di convenzione con il Comune di Benevento e l'A.M.T.S.

### **Titolo II - Fruibilità**

#### **Art. 2 - Utilizzazione del verde**

Il verde, i percorsi, le attrezzature pubbliche sono fruibili in permanenza, da parte del pubblico, degli utenti, dei proprietari, possessori o detentori di animali.

#### **Art. 3 - Criteri di comportamento**

Tutti sono tenuti a rispettare l'area verde e i manufatti eventualmente su di essa insistenti nonché gli altri frequentatori.

#### **Art. 4 - Responsabilità**

Ognuno è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente, da minori o da inabili a lui affidati e da animali o cose di cui abbia la custodia.

#### **Art. 5 - Limitazioni alla fruibilità**

Il Comune di Benevento può disporre la chiusura temporanea dell'area per la manutenzione o per motivi di sicurezza. Può, inoltre impedire o limitare l'accesso del pubblico in spazi specifici, indicati da appositi cartelli, per tutelare aspetti particolari della vegetazione.

### **Titolo III - Norme di comportamento per la tutela dei frequentatori**

#### **Art. 6 - La quiete dell'area**

Non sono consentite attività rumorose, che per la loro intensità o durata disturbino la quiete dei luoghi. Sono vietati in particolare: gli schiamazzi, l'uso degli strumenti musicali e riproduttori amplificati, generatori di corrente non silenziati, ecc. Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate.

#### **Art. 7 - Ambulanti**

E' vietato effettuare la vendita ambulante di qualsiasi prodotto, o la prestazione di servizi o l'esercizio di giochi o di altre attività economiche, in forma ambulante, senza la concessione del Comune di Benevento.

#### **Art. 8 - Manifestini e Pubblicità**

E' vietato apporre o distribuire manifestini, locandine, avvisi, depliant o simili, senza l'autorizzazione del Comune di Benevento, nonché apporre, anche temporaneamente, cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque tipo e natura se non autorizzati dal Comune di Benevento.

#### **Art. 9 - Segnaletica**

E' vietato ogni tipo di segnaletica, ad eccezione della segnaletica mobile per le manifestazioni autorizzate; quest'ultima deve essere rimossa a cura degli organizzatori.

E' vietato imbrattare con vernici o manifesti adesivi i manufatti e le attrezzature dell'area o appendere cartelli agli alberi.

#### **Art. 10 - Giochi pericolosi e molesti**

Sono vietati tutti i giochi e le attività potenzialmente pericolose per i frequentatori in relazione alle specifiche funzioni dell'area.

E' vietato portare entro l'area, lanciare, o depositare corpi incendiari o esplosivi o simili nonché il lancio dei sassi o di altri corpi potenzialmente contundenti.

### **Titolo IV - Norme per i cani**

#### **Art. 11 - Conduzione dei cani**

I cani che accedono all'area devono risultare regolarmente vaccinati, previa esibizione da parte dei detentori del relativo libretto sanitario all'Associazione Cinofila "Scodinzolandia". Con appositi segnali sono indicate le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi nonché le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso. E' comunque vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone e degli altri animali. I detentori di cani appartenenti a razza rientranti tra quelle razze animali e di incroci di razze a rischio di aggressività, o i cani definiti dai Servizi Veterinari "con aggressività non controllata" sono tenuti in ogni momento, su richiesta dell'Associazione, ad esibire la prevista polizza di assicurazione per la responsabilità civile e devono essere muniti di museruola.

I responsabili dell'area possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dall'area di cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio. E' vietato condurre nell'area le cagne durante il periodo di calore.

E' fatto obbligo ai proprietari, possessori o detentori di cani di raccogliere sempre gli escrementi del proprio cane e gettarli, chiusi in un sacchetto, nei cassonetti dei rifiuti. E' fatto obbligo ai proprietari, possessori o detentori di cani di chiudere il cancello d'ingresso dell'area all'entrata ed all'uscita della stessa.

#### **Art. 12 - Addestramento cinofilo**

Su tutta l'area è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia.

#### **Art. 13 - Abbandono di animali**

E' vietato abbandonare cani o altri animali nel parco. Gli agenti di vigilanza hanno facoltà di catturare i cani rinvenuti legati o abbandonati nel parco e di custodirli per 24 ore;

trascorso tale termine gli animali sono consegnati ai servizi veterinari della competente A.S.L. BNI.

### **Titolo V - Tutela del territorio e manifestazioni**

**Art. 14 -** E' vietata l'occupazione anche temporanea dell'area senza concessione del Comune di Benevento ed informando preventivamente il gestore della stessa. Le attività sportive, propagandistiche, culturali, promozionali e simili, che si intendano svolgere entro l'area devono essere autorizzate dal Comune di Benevento ed in accordo con il gestore della stessa. E' vietato abbandonare ogni tipo di rifiuto. Gli interessati sono tenuti ad utilizzare gli appositi cestini.

### **Titolo VI - Tutela dell'ambiente naturale**

#### **Art. 15 - Danni alla vegetazione**

E' vietato danneggiare, asportare, recidere la vegetazione di ogni tipo, sia arborea che arbustiva. Gli eventuali tagli dovranno essere autorizzati dal Comune di Benevento. E' vietato accendere fuochi nell'area.

### **Titolo VII - Norme Finali**

#### **Art. 16 - Sanzioni**

L'inosservanza delle prescrizioni del disciplinare, qualora non abbiano rilevanza penale, ha come conseguenza l'allontanamento immediato del trasgressore dall'area.

**Art. 17 -** Entrata in vigore Il disciplinare diventa esecutivo a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Benevento che ne curerà anche la più ampia diffusione.